



ROMA, 19 luglio 2019

Le LG ANSF n. 1/2019 nel contesto delle reti funzionalmente isolate

Gianluca Forte

Settore Autorizzazioni e Certificazioni

Ufficio 1 Veicoli complessi a composizione bloccata e AV

email: gianluca.forte@ansf.gov.it Uff. +39 0552989726 Mob. +39 3669270950

Via Alamanni, 4 - 50123 Firenze

Agenda

- A. SCOPO
- B. CAMPO DI APPLICAZIONE
- C. RUOLI E RESPONSABILITA'
- D. PRINCIPI GENERALI
- E. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- F. IN CASO DI DEROGA
- G. AUTORIZZAZIONI PER PROVE
- H. CONDIZIONI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI
- I. COME PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE

A. SCOPO

Nel contesto delle reti funzionalmente isolate, le linee guida ANSF descrivono nel dettaglio le **procedure operative** da seguire per le autorizzazioni di messa in servizio dei **veicoli** e dei **sottosistemi strutturali**.

Indicano i **riferimenti normativi** da applicare per la dimostrazione della **compatibilità tecnica** e dell'**integrazione in condizioni di sicurezza** dei sottosistemi nel veicolo e del veicolo nell'infrastruttura dove verrà utilizzato.

All'interno del testo generale sono state evidenziate delle **sezioni dedicate** alle isolate per una più immediata individuazione e consultazione.

Emanate il **28.06** us, immediatamente efficaci e soggette a pubblica consultazione con possibilità di avanzare proposte di modifica entro **60gg.**

B. CAMPO DI APPLICAZIONE

Sottosistemi strutturali e veicoli da autorizzare ai sensi dell' **art. 29 del D. Lgs. 50/2019** nel contesto delle reti funzionalmente isolate, fatte salve:

- le prerogative poste in capo alle Province autonome di Trento e Bolzano in virtù del DPR 527/87;
- la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia concernente la ferrovia elettrica a scartamento ridotto da Locarno a Domodossola (Legge 16 dicembre 1923, n. 3195).

Con particolare riferimento ai veicoli, le definizioni, la terminologia, la casistiche e le procedure derivano (per quanto applicabili) da:

- **Direttiva (UE) 2016/797** e relativo **D. Lgs. 57/2019** di recepimento,
- **Regolamento (UE) 2018/545** che stabilisce le «modalità pratiche per l'autorizzazione»

E' stata creata una «**matrice di corrispondenza**» tra quanto in vigore per il «sistema ferroviario italiano» + ferrovie di cui al Decreto 05/08/2016 e le isolate.

Ove non espressamente modificato dalla suddetta matrice, ogni richiamo a parti e paragrafi del **D. Lgs. 57/2019** è da intendersi come **obbligo di applicazione** dei principi procedurali e tecnici in essi richiamati.

C. RUOLI E RESPONSABILITA'

Agenzia.

- **Autorizza** la messa in servizio di sottosistemi strutturali e veicoli ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera bb) del D.Lgs. 50/2019 relativamente alle **reti funzionalmente isolate** adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani.
- **Riconosce gli OIF**, attualmente attraverso il Decreto n. 2/2019.

OIF.

- Con riferimento alle **reti funzionalmente isolate**:
 - nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di messa in servizio, svolge le attività di **valutazione della conformità**, fra cui prove, certificazioni e ispezioni;
 - attraverso verifiche in campo, valuta la coerenza tra la configurazione descritta nella documentazione tecnica e lo stato del sottosistema/veicolo oggetto di valutazione;
 - inoltra all'Agenzia istanza per il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esecuzione delle corse prova in linea di veicoli;

C. RUOLI E RESPONSABILITA'

- qualifica i laboratori utilizzati nel caso essi non fossero in possesso di accreditamento EA e/o ILAC o qualificati in conformità alla norma EN ISO/IEC 17025 per le specifiche prove da eseguire su un determinato veicolo;
- per quanto riguarda i veicoli, valuta le DPC per l'effettuazione delle corse prova in linea emanate dalla **IF*** e, per quanto di competenza, dal **GI***;
- definisce, organizza e gestisce sotto la propria responsabilità le attività di corse prova in linea dei veicoli;
- per quanto riguarda i sottosistemi strutturali o parti di essi, supervisiona l'installazione delle apparecchiature necessarie all'attuazione del programma di prove, coordina le prove stesse e i soggetti coinvolti e monitora che tali prove siano effettuate in conformità a quanto definito nel piano prove e che i valori di eventuali parametri che impattano la sicurezza si mantengano entro i limiti previsti.

*** Esercente**

C. RUOLI E RESPONSABILITA'

Richiedente.

- **Presenta** all'Agenzia la domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o di messa in servizio del veicolo, **garantendo** la determinazione e il soddisfacimento dei requisiti pertinenti della legislazione applicabile;
- **incarica** gli OVC/OVR/OIF per espletare le procedure di verifica;
- **redige** la dichiarazione di verifica dei sottosistemi costituenti il veicolo;
- nel ruolo di proponente, **svolge** il procedimento di gestione dei rischi di cui all'allegato I del regolamento (UE) 402/2013 e s.m.i.;

Impresa ferroviaria*.

- **Effettua** le attività di condotta e di scorta del veicolo anche nel caso di prove in linea;
- **emana** le disposizioni e le prescrizioni di esercizio per l'effettuazione delle corse prova in linea di veicoli;

Gestore dell'infrastruttura*:

- **Garantisce** la disponibilità dell'infrastruttura per le corse prova in linea dei veicoli;
 - **fornisce** le informazioni sui dati caratteristici dell'infrastruttura.
-

D. PRINCIPI GENERALI

- Agenzia **autorizza la messa in servizio** di veicoli e sottosistemi strutturali soltanto se progettati, costruiti e installati in modo da soddisfare i pertinenti **requisiti essenziali** come definiti nelle *“Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti”* (di cui all’**art. 2 Decreto ANSF 1/2019**), nel momento in cui siano integrati nel sistema ferroviario.
- Agenzia considera conformi ai requisiti essenziali a essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, muniti della **dichiarazione di verifica** redatta secondo principi e metodologia di cui alla **Decisione 2010/713/UE**, fatto salvo che gli standard di riferimento sono quelli elencati dal Decreto ANSF 1/2019.
- L’Agenzia rilascia l’autorizzazione basandosi sulla **ragionevole garanzia** che il richiedente e le entità coinvolte nella progettazione, fabbricazione, verifica e convalida del veicolo o sottosistema abbiano adempiuto i rispettivi obblighi e responsabilità, al fine di garantire la conformità con i requisiti essenziali della legislazione applicabile o con il tipo autorizzato.

D. PRINCIPI GENERALI

- **Fissazione dei requisiti**, concepita al fine di garantire che tutti i requisiti necessari che interessano la progettazione del veicolo per il suo ciclo di vita siano determinati correttamente, assegnati a funzioni o sottosistemi o ottenuti attraverso condizioni di utilizzo o altre restrizioni, attuati e convalidati. La normativa nazionale mandatoria in ambito ferroviario è costituita dal **Decreto ANSF 1/2019**.
- **Compatibilità tecnica e integrazione in condizioni di sicurezza**, è condotta dal richiedente applicando un procedimento sviluppato secondo i principi definiti nel Reg. (UE) 402/2013 e s.m.i., con riferimento al Decreto ANSF 1/2019.
- **Impegno preliminare**, procedimento attivato da Agenzia su istanza del richiedente attraverso i modelli in allegato alle LG che precede la presentazione della istanza di autorizzazione e che definisce la «strategia autorizzativa» ovvero riporta la descrizione del tipo/veicolo da autorizzare, indica la metodologia utilizzata per la fissazione dei requisiti, la pianificazione delle prove, l'elenco delle norme da applicare e dei requisiti da rispettare nonché l'elenco preliminare della documentazione da presentare.

E. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'art.4 comma 7 del Decreto ANSF 3/2019 prevede che:

«Per i nuovi veicoli e per le modifiche dei veicoli esistenti, per i quali **i competenti organi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avessero già rilasciato atti autorizzativi o approvativi ai sensi del DPR 753/1980**, l'esercente, l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura **deve presentare** all'Agenzia un dossier relativo al processo in essere accompagnato da:

- da una relazione illustrativa degli **atti autorizzativi già acquisiti** con le relative evidenze;
- da un'analisi finalizzata alla verifica di compatibilità tecnica che comprenda i rischi connessi alla integrazione in sicurezza del veicolo sulla rete esistente, in relazione anche alla **verifica di conformità** ai requisiti stabiliti dal decreto ANSF 1/2019;
- dall'elenco delle necessarie **misure mitigative**, ove individuate a seguito dell'analisi di cui al punto precedente, da rendere operative già all'atto della messa in servizio in osservanza dell'art. 16 comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50;
- da un **rapporto di valutazione** di conformità di un **OIF** e di un **CSM assessor** in merito alla completezza e pertinenza di tale analisi.

Tale dossier costituisce parte integrante della documentazione a corredo della istanza di autorizzazione.»

F. IN CASO DI DEROGA

Qualora si manifesti la necessità di deroghe dalle norme tecniche di applicazione ferroviaria stabilite da Agenzia, il richiedente dovrà dimostrare la conformità rispetto ai requisiti di sicurezza **mediante misure alternative**, supportando la dimostrazione attraverso **un'adeguata analisi del rischio**, che sarà sottoposta alla **valutazione OIF** ed all'**accettazione** dell'Agenzia.

G. AUTORIZZAZIONI PER PROVE

- In caso di necessità di esecuzione di prove in linea sulla parte di rete di competenza, il richiedente **deve avanzare un'istanza** di autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove utilizzando il modello in allegato alle LG.
 - Tale casistica occorre laddove sia **necessario acquisire evidenze di compatibilità tecnica tra i sottosistemi costituenti il veicolo e tra il veicolo con la rete** ed in tutte le altre circostanze non strettamente finalizzate all'ottenimento di un'autorizzazione di messa in servizio (es. prototipi, sperimentazioni).
 - Occorre presentare la documentazione che dimostri il soddisfacimento dei requisiti (Decreto ANSF 1/2019) a meno di quanto oggetto delle prove in linea, corredata da una **DIV** redatta dal OIF.
 - **Entro due mesi** dal ricevimento di tutta la documentazione, l'Agenzia esamina il fascicolo ed effettua la **visita al veicolo**.
-


G. AUTORIZZAZIONI PER PROVE

- **Possono** essere utilizzati più veicoli per l'esecuzione delle prove.
- **OIF** riveste il ruolo di richiedente per le autorizzazioni temporanee all'esecuzione delle prove in linea.
- La gestione delle attività finalizzate all'esecuzione di prove in linea deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla norma **UNI11748:2019** del 18/04/2019.
- Occorre presentare documentazione che descriva il veicolo, il programma di prova, le procedure di monitoraggio/prova, analisi del rischio per la definizione del regime di circolazione.
- **Entro due mesi** dal ricevimento di tutta la documentazione, l'Agenzia esamina il fascicolo ed effettua la **visita al veicolo** laddove siano intervenute modifiche rispetto a quanto verificato in precedenza, dopodiché procede al rilascio.
- Concluse le prove in linea, il richiedente invia all'Agenzia i report di prova corredati dalla DIV

H. CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- **Entro quattro mesi** dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti, l'Agenzia rilascia (o meno) l'autorizzazione.
- Se rilascia l'autorizzazione di immissione sul mercato di un veicolo, contestualmente **deve** rilasciare **su istanza** del richiedente l'autorizzazione del tipo di veicolo cui sarà associato uno specifico NIE.
- Di principio **non è consentito** il rilascio di autorizzazioni in forma temporanea.
- **Entro un mese** dalla ricezione della domanda di autorizzazione di messa in servizio di **veicoli conformi ad un tipo autorizzato**, Agenzia rilascia (o meno) l'autorizzazione. In questo lasso di tempo viene effettuato sia il controllo di completezza che la valutazione della domanda nonché la **visita al veicolo** (campionatura).

I. COME PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE ED ATTIVARE I PROCEDIMENTI

- Lingua italiana 
- Formato digitale
in conformità al D. Lgs. 07/03/2005 n.82 - C.A.D.
- Firma digitale
del legale rappresentante del richiedente
- Utilizzo degli Allegati
- Imposta di bollo
prevista per tutte le tipologie di autorizzazione
- Tariffe
per tipo e conformi, Decreti ANSF 5/2011 e 2/2012



**AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE**
Imposta di bollo assolta in modo
virtuale. Autorizzazione n. 0020044
del 21 febbraio 2014